



COMUNE di ORCIANO PISANO

Provincia di Pisa



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. del

**Regolamento per l'installazione e la gestione degli impianti
di videosorveglianza sul territorio comunale ai sensi del
Regolamento UE 2016/679**

INDICE

CAPO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

- Art. 1** - Oggetto ed ambito di applicazione.
Art. 2 - Finalità degli impianti.
Art. 3 - Principi generali per il trattamento dei dati personali.

CAPO SECONDO: CARATTERISTICHE E MODALITA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

- Art. 4** - Sistema di videosorveglianza.
Art. 5 - Caratteristiche tecniche degli impianti.
Art. 6 - Metodologie di rilevazione.
Art. 7 - Modalità di gestione degli impianti.

**CAPO TERZO: MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO**

- Art. 8** - Titolare, responsabili ed incaricati del trattamento dei dati.
Art. 9 - Informativa.
Art. 10 - Modalità di trattamento dei dati personali raccolti.
Art. 11 - Notificazione.
Art. 12 - Responsabile
Art. 13 - Diritti degli interessati
Art. 14 - Sicurezza degli impianti e dei dati personali.
Art. 15- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 16- Obblighi degli operatori
Art. 17- Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

CAPO QUARTO: NORME TRANSITORIE

- Art. 18** - Tutela
Art. 19- Modifiche Regolamentari
Art. 20 - Entrata in vigore e norme di garanzia.

Capo Primo: Principi Generali

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento detta le norme per l'installazione e la gestione di impianti di videosorveglianza e di lettura targhe da parte del Comune di Orciano Pisano nell'ambito del territorio comunale, nonché l'utilizzo dei dati personali raccolti.
2. Il presente regolamento si uniforma alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, garantendo che tutte le fasi, dalla installazione alla gestione degli impianti, all'utilizzo dei dati personali raccolti, si svolgano nel rispetto dei principi e dei limiti ivi fissati. Il trattamento dei dati raccolti attraverso il/gli impianti di videosorveglianza regolarmente installati, dovrà avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché, più in generale, della dignità delle persone. Tale garanzia è da intendersi riferita anche ai diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolto nel trattamento dei dati.
3. Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali sopra citati.

Art. 2 – FINALITA' DEGLI IMPIANTI

1. L'installazione del/gli impianto/i di videosorveglianza all'interno del territorio comunale persegue le seguenti finalità:
 - tutela del patrimonio comunale, inteso comprensivo dei beni immobili di proprietà comunale, (edifici, costruzioni in genere, spazi pubblici), che di beni mobili detenuti in proprietà, o in custodia (raccolte museali, collezioni artistiche, documentazioni accessibili al pubblico, macchinari, strumentazione di servizio...);
 - vigilanza e adozione di atti che sono attribuiti al Sindaco dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidate ad esso dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria, al fine di prevenire e contrastare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - attività di controllo volta ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impegnate come discariche di materiali o di sostanze pericolose;
 - accertamento di violazioni alle norme del codice della strada secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso impianti di videosorveglianza è soggetto al rispetto dei seguenti principi generali:
 - Principio di LICEITA': il trattamento è legittimo solo quando sia effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed in quest'ambito esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2. Deve inoltre avvenire nel rispetto di quanto prescritto per l'installazione di impianti audiovisivi da altre disposizioni di legge speciale: norme dell'ordinamento civile e penale che regolano le interferenze illecite nella vita privata, la tutela del domicilio, della immagine, norme a tutela dei lavoratori, norme che limitano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
 - Principio di NECESSITA': ciascun sistema informativo ed il relativo programma di gestione informatica degli impianti di videosorveglianza deve "ab origine" essere conformato in modo tale da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitata a quanto strettamente necessario alla finalità dichiarata, in modo da non consentire la

ripresa e comunque l'utilizzazione di dati relativi a persone identificate od identificabili, ogni qualvolta lo scopo sia raggiungibile con l'utilizzo di dati anonimi. Va garantita altresì la automatica e periodica cancellazione dei dati eventualmente registrati.

- **Principio di PROPORZIONALITA'**: la rilevazione di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree od attività per le quali sussista una effettiva necessità di controllo, anche a fini di deterrenza e comunque solo quando misure alternative e meno potenzialmente invasive siano valutate insufficienti, inattuabili o inefficaci sulla base di una ponderata e motivata valutazione da parte del titolare, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- per "titolare", l'Ente Comune di Orciano Pisano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Capo Secondo:

Caratteristiche e modalità di gestione degli impianti

Art. 4 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Comune di Orciano Pisano, compatibilmente con le potenzialità disponibili e raggiungibili dal proprio sistema di collegamento, si dota di un sistema di videosorveglianza caratterizzato da:

- unicità del centro di raccolta dei dati
- unicità del centro di gestione dei dati.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da una o più telecamere fisse e/o mobili.
2. Le telecamere sono collocate opportunamente al fine di controllare gli accessi da sorvegliare, ma con angolazione tale da non riprendere spazi privati.
3. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile della gestione dell'impianto ed eseguite dai tecnici delle ditte fornitrici degli impianti.
4. La conformazione degli impianti di videosorveglianza installati deve assicurare che le immagini raccolte garantiscano riprese di tipo panoramico e non particolareggiate delle persone e dei luoghi, escludendo – salvo che questo risulti, motivatamente, indispensabile per lo scopo – riprese di dettaglio, ingrandite o comunque particolareggiate su:
 - persone fisiche
 - aree di proprietà privata
 - luoghi di lavoro – sia all'interno di edifici che in aree aperte, (es. cantieri), durante l'orario di lavoro
5. Le caratteristiche di ogni singolo impianto saranno dettagliate in specifiche schede tecniche.
6. Il Responsabile della gestione dell'impianto è tenuto a redigere la relativa scheda tecnica di cui al comma precedente, tenendo conto delle certificazioni rilasciate in sede di installazione dalle ditte fornitrici degli stessi.
7. L'impianto è dotato di telecamere che consentono di rilevare le targhe dei veicoli in transito ai fini di perseguire le finalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 6 – METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

1. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Orciano Pisano prevede come regola generale la videoregistrazione.
2. In casi sporadici ed eccezionali, in alternativa alla videoregistrazione, è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor.
3. Le esigenze di cui al comma precedente devono avere carattere di eccezionalità, temporaneità e devono essere adeguatamente motivate con provvedimento del titolare.

Art. 7 – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Il Responsabile della gestione dell'impianto cura il costante adeguamento alle norme di sicurezza e viene nominato con decreto dal Titolare del trattamento.
2. Lo stesso si avvale della collaborazione del personale di Polizia Municipale che opera nella struttura in cui è collocato l'impianto.
3. La decisione di installare un nuovo impianto, o la modifica delle metodologie di rilevazione degli impianti esistenti, è subordinata all'acquisizione del parere di conformità al presente Regolamento ed alle normative vigenti in materia di riservatezza espresso congiuntamente dal Responsabile della gestione degli impianti, il Responsabile dei dati e dal Segretario Comunale, cui è demandata la competenza relativa all'applicazione della normativa in tema di riservatezza.

Capo Terzo:

Modalità di trattamento dei dati personali e Obblighi per il Titolare del Trattamento

Art. 8 – TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. E' titolare, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. n° 196/2003, il Sindaco, il quale assicura la disponibilità degli strumenti, anche informatici, atti a garantire le misure minime di sicurezza

previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati, così come definito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n° 196/2003, è individuato con decreto del Titolare del trattamento .
3. Il Responsabile o il Titolare individua con proprio provvedimento, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano attenendosi alle istruzioni da esso impartite.

Art. 9 – INFORMATIVA

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno di area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche a carattere temporaneo. Il Comune di Orciano Pisano nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo articolo 11, mediante l'avviso all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Orciano Pisano. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
2. L'informazione agli interessati potrà realizzarsi mediante un modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già
3. individuato ai sensi dell'articolo 13, del Regolamento UE 679/2016.
In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
4. Il Responsabile della gestione all'atto dell'installazione delle telecamere assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi di cui all'allegato 1 del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. Ove fossero collocate più telecamere ed in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli. Se l'impianto è collocato all'interno di edifici, l'avviso conterrà una più specifica informativa con particolare riguardo alle finalità perseguite ed all'eventuale conservazione dei dati raccolti. L'Ente: prima dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza provvede a predisporre ulteriori forme di pubblicizzazione, utilizzando a questo fine i mezzi di comunicazione nella sua disponibilità, rendendone noti gli scopi ed avvisando gli interessati dei propri diritti, comunica, con le modalità ritenute più idonee e comunque nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, eventuali variazioni inerenti la collocazione degli impianti e delle aree soggette a controllo.

Art. 10 – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 3 e previo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 9, il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza fisso o mobile.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
3. La visione delle immagini registrate è consentita nei seguenti casi:
 1. su richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 2. per esigenze di manutenzione dell'impianto, limitatamente ai soggetti a ciò specificamente incaricati.
 3. quando si renda necessario ai fini della difesa di una situazione giuridicamente tutelata e a seguito di istanza motivata.
 4. Salvo disposizioni specifiche diverse, laddove si stabilisce la registrazione delle immagini su supporto magnetico, il tempo di conservazione è di sette giorni, come indicato all'art.3.4 del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del

08/04/2010 emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. Decorso il termine di conservazione di cui al punto precedente, i dati raccolti sono cancellati automaticamente mediante sovrapposizione degli stessi. Nel caso in cui in uno dei luoghi soggetti a videosorveglianza sia stato consumato o tentato un reato, la registrazione dei tempi immediatamente precedenti e successivi lo stesso, viene consegnata all'autorità preposta contestualmente alla denuncia.

Art. 11 – NOTIFICAZIONE

1. Il Comune di Orciano Pisano nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, secondo il proprio modello organizzativo adottato in conformità con la normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali e con lo Statuto, vigente rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 57 e 58 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - regolamento generale sulla protezione dei dati.

Art. 12 – DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto dal titolare. Gli incaricati del materiale trattato devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 13 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), punto n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, od agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Regolamento UE, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
8. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
9. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.
10. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Art. 14 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente.
All'atto dell'installazione o nei successivi interventi di manutenzione, la ditta installatrice o chi comunque effettua l'assistenza, rilascia all'Ente una dichiarazione scritta relativa all'intervento effettuato attestante la conformità dell'impianto o, del singolo intervento effettuato, alle regole in materia.
2. Fermo restando quanto già previsto all'art. 10, si stabilisce che gli impianti di videoregistrazione, con i supporti magnetici contenenti i dati personali rilevati, sono collocati in locali o armadi chiusi e con accesso limitato :
 - in forma centralizzata presso la sede della Polizia Municipale;
 - laddove comunque, per ragioni strutturali o di opportunità, si conservino impianti di videoregistrazione autonomi, presso le sedi individuate ai sensi del precedente art. 7 comma 2°.
3. L'accesso ai suddetti locali o armadi è limitato al Responsabile o agli incaricati.
4. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
5. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Art. 15 – MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale oppure, in caso di motivata urgenza e/o necessità dal Titolare del trattamento dei dati con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
 3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere sono dotate di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto articolo 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la stazione di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 17, potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi dalla rilevazione delle immagini. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Art. 16- OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 ed a seguito di regolare autorizzazione richiesta al Titolare dei dati o al Responsabile del trattamento .
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 17- ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o degli organi di Polizia. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello

svolgimento di loro indagini, necessitano di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, fatta salva la stipula di apposite convenzioni che normano autonomamente l'accesso al sistema di videosorveglianza.

Capo Quarto: Norme transitorie

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18-TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto Regolamento UE 2016/679 e dalle normative nazionali collegate.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 8.

Art. 19- MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 20 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI GARANZIA

1. Il titolare, il responsabile e l'incaricato garantiscono l'applicazione delle presenti disposizioni agli impianti di videosorveglianza esistenti ed accertano che ogni impianto esistente sia conforme alle previsioni in esso contenute o, nell'impossibilità, sia rimosso.
